

**CIRCOLO SUBACQUEO MANTOVANO**  
**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**  
**STATUTO**

\*\*\*\*\*

**- Costituzione e scopi della Società.**

**Art. 1.** E' costituita in Mantova un'associazione di appassionati del mondo sommerso per l'esercizio delle attività subacquee, denominata "Circolo Subacqueo Mantovano Associazione Sportiva Dilettantistica". Il Circolo è affiliato alla F.I.P.S.A.S., si attiene alle disposizioni del CONI, e ne accetta i principi ed i regolamenti emanati.

**Art. 2.** La durata dell'associazione è illimitata. L'anno sociale decorre dal 1 ° Gennaio al 31 Dicembre.

**Art. 3.** Lo scopo dell'associazione è dare impulso a tutti gli aspetti dell'attività subacquea, quali: didattico, agonistico, ricreativo, fotografico e divulgativo. Il tutto è svolto senza alcun fine di lucro. In ogni caso, ove la gestione economico- finanziaria della Società risultasse essere in attivo, tutti i fondi saranno accantonati pro futuro e mai distribuiti in modo diretto od indiretto ai soci.

**- Soci.**

**Art. 4.** Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, tutti gli appassionati del mondo sommerso. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci sostenitori, Enti, Ditte o Società che mirino agli stessi scopi sociali di cui all'art. 3.

**Art. 5.** Chi chiede di essere ammesso all'associazione deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo che, dopo averla esaminata, potrà anche respingerla senza obbligo di giustificarne i motivi, se non all'assemblea.

**- Patrimonio.**

**Art. 6.** Il patrimonio dell'associazione può essere costituito da beni mobili ed immobili, provenienti sia da acquisti diretti che da donazioni di terzi. In caso di scioglimento della società i beni avranno la destinazione che l'Assemblea Straordinaria appositamente convocata stabilirà, nel rispetto di ogni disposizione di Legge in vigore al momento dello scioglimento stesso. In nessun caso si procederà ad alcuna distribuzione diretta o

indiretta a favore dei soci.

**- Organi della società.**

**Art. 7.** Gli organi della società sono: assemblea generale dei soci, consiglio direttivo, collegio dei probiviri e i responsabili di settore.

**- Assemblea dei soci, sue competenze e modalità di voto.**

**Art. 8.** L'assemblea generale ordinaria dei soci viene convocata una volta l'anno entro il mese di febbraio. Quella straordinaria secondo necessità. L'assemblea straordinaria può essere sollecitata dal consiglio direttivo o mediante richiesta scritta allo stesso da parte di quindici soci effettivi.

**Art. 9.** Le assemblee sono valide se intervengono in prima convocazione la metà dei soci più uno. In seconda convocazione l'assemblea può deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.

**Art. 10.** L'assemblea dei soci in riunione ordinaria o straordinaria elegge un presidente ed un segretario per condurre la discussione e redigere il relativo verbale.

**Art. 11.** Ogni assemblea sarà convocata mediante invito personale scritto sul quale sarà specificato l'ordine del giorno.

**Art. 12.** L'assemblea in riunione ordinaria ha facoltà di:

- Eleggere il consiglio direttivo ed il collegio dei probiviri;
- Discutere ed approvare il bilancio consuntivo presentato dal consiglio direttivo;
- Discutere ed approvare il bilancio preventivo proposto dal consiglio direttivo;
- Fissare la quota annua;
- Esprimere mediante votazione l'approvazione di quesiti sottoposti dal consiglio direttivo.

**Art. 13.** L'assemblea in riunione straordinaria, oltre alle competenze conferite alla riunione ordinaria, ha facoltà di:

- Discutere ed approvare modifiche allo statuto mediante votazione, a scrutinio segreto ove fosse opportuno;
- Deliberare lo scioglimento della società, in tal caso dovrà essere presente la maggioranza assoluta dei soci;

- Deliberare la destinazione del patrimonio sociale in caso di scioglimento, secondo quanto già previsto all'art. 6.

**Art. 14.** Avranno diritto a partecipare alle votazioni tutti i soci maggiorenni in regola con il tesseramento, i soci minorenni avranno solo diritto di intervento nella discussione ma non potranno esprimere il loro voto. Ogni votazione avverrà per alzata di mano salvo che, ove ritenuto opportuno oppure espressamente previsto dal presente statuto, si procederà per scrutinio segreto. Il voto può essere espresso solo personalmente, non sono ammesse deleghe.

**- Consiglio direttivo e sue competenze.**

**Art. 15.** Il consiglio direttivo è formato da sette soci e resta in carica per due anni.

**Art. 16.** Il consiglio direttivo ha le seguenti competenze:

- E' incaricato della amministrazione ordinaria della società, a tal fine provvederà a tenere una contabilità analitica di tutte le entrate ed uscite, sulla scorta della quale redigerà un bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea, insieme al bilancio di previsione per l'anno successivo.

- Deve dare impulso all'attività sociale, come da art. 3, mediante un programma annuale da comunicare ai soci tramite lettera circolare;

- Deve rappresentare la società in ogni manifestazione cui questa sia chiamata a partecipare.

**- Modalità di elezione del consiglio.**

**Art. 17.** Potranno essere eletti i soci con i seguenti requisiti:

- Iscrizione alla società;

- Maggiore età;

- Non essere stati colpiti da provvedimenti disciplinari nei due anni precedenti alle elezioni.

**Art. 18.** L'elezione del consiglio direttivo avverrà per votazione a scrutinio segreto dei soci che si saranno candidati nel corso dell'assemblea. Ad ogni socio sarà consegnata una scheda sulla quale dovranno essere indicati i nomi dei votati fino ad un massimo di sette. Lo spoglio delle schede sarà effettuato dai probiviri in carica, i quali al termine delle operazioni provvederanno a proclamare gli eletti. In occasione della prima

riunione il Consiglio designerà, con le modalità che riterrà più opportune, al proprio interno, il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere ed il/i responsabile/i di settore, se gli eletti saranno in possesso dei requisiti appresso indicati ed individuati dal Consiglio per quest'ultimo incarico. Ove fosse ritenuto opportuno, le cariche di vice presidente, segretario e di tesoriere potranno essere ricoperte dalla stessa persona.

Colui che riveste la carica di Presidente ha altresì la rappresentanza legale della società.

È fatto altresì divieto per i membri del consiglio direttivo di ricoprire cariche sociali e possedere quote o azioni in altre società o associazioni sportive dilettantistiche.

**Art. 19.** Ove un consigliere, durante il mandato, si dimetta dall'incarico ricoperto sarà sostituito dal primo non eletto. Nel caso che durante il mandato risultassero dimissionari tre o più consiglieri, i probiviri convocheranno un'assemblea ordinaria entro il termine di trenta giorni dalle dimissioni dell'ultimo consigliere onde provvedere all'elezione di un nuovo consiglio direttivo.

**Art. 20.** Il consiglio si riunirà con la cadenza che ritiene più opportuna. Il segretario avrà il compito di redigere il verbale delle riunioni e di conservarne copia nell'archivio sociale.

**- Collegio dei Probiviri e sue competenze.**

**Art. 21.** Il collegio dei probiviri è formato da tre soci e resta in carica per due anni.

**Art. 22.** Il collegio dei probiviri ha i seguenti compiti:

- Far rispettare lo statuto e tutti i regolamenti sociali;
- Verificare la correttezza dell'amministrazione e delle scritture contabili;
- Tenere l'inventario dei beni della società e verificare che degli stessi sia fatto un uso attento e riguardoso, evitando che vengano immotivatamente danneggiati;
- Tutelare gli interessi civili e morali dell'associazione e dei soci nei confronti di altri soci o di persone o società esterne;
- Redigere i regolamenti di comportamento e d'uso dei beni della società in collaborazione con il consiglio direttivo e con i responsabili di settore, oppure aggiornarli se già esistenti e non più attuali.

**Art. 23.** Il collegio dei probiviri ha inoltre il compito di stabilire, su segnalazione anche dei singoli soci, del

consiglio direttivo o dei responsabili di settore, i seguenti provvedimenti disciplinari: deplorazione, sospensione ed espulsione. I provvedimenti disciplinari saranno disposti per ogni violazione dello statuto, dei regolamenti sociali o per ogni comportamento scorretto nei confronti della società e/o di altri soci.

#### **- Modalità di elezione del Collegio dei Probiviri**

**Art. 24.** Potranno essere eletti i soci in possesso dei seguenti requisiti:

- Iscrizione alla società;
- Maggiore età;
- Non essere stati colpiti da provvedimenti disciplinari nei due anni precedenti alle elezioni;

**Art. 25.** L'elezione del collegio dei probiviri avverrà per votazione a scrutinio segreto dei soci che si saranno candidati nel corso dell'assemblea. Ad ogni socio sarà consegnata una scheda sulla quale, oltre ai consiglieri votati, dovranno essere indicati i nomi dei probiviri fino ad un massimo di tre. Lo spoglio delle schede sarà effettuato dai probiviri in carica, i quali al termine delle operazioni provvederanno a proclamare gli eletti. Il Collegio dei Probiviri, al suo interno, designerà colui che ricoprirà la carica di presidente.

**Art. 26.** Ove un proboviro, durante il mandato, si dimetta dall'incarico ricoperto sarà sostituito dal primo non eletto. Nel caso che durante il mandato risultassero dimissionari due probiviri, il consiglio direttivo convocherà un'assemblea ordinaria entro il termine di trenta giorni dalle dimissioni dell'ultimo proboviro onde provvedere all'elezione di un nuovo collegio.

#### **- Responsabili di settore.**

**Art. 27.** All'interno del consiglio direttivo saranno nominati quattro responsabili di settore, che coordinino e diano impulso alle attività didattiche, agonistiche, fotografiche e ricreative. Requisito essenziale sarà una provata esperienza nell'attività per la quale si viene incaricati. Qualora nel consiglio non fossero presenti soci con le qualità sopra esposte, si provvederà alla nomina di un responsabile esterno che risponda ai requisiti che, in collaborazione con il consiglio direttivo, coordini il settore affidatogli.

#### **- Disposizioni varie.**

**Art. 28.** Solamente i soci in regola con il tesseramento possono frequentare la sede, usufruire del servizio

bar, partecipare alle attività sociali ed utilizzare i beni della società.

**Art. 29.** In caso di sospensione il socio mantiene il diritto di rientrare nella società senza doverne fare richiesta scritta dopo aver trascorso il periodo di sospensione previo il pagamento della quota sociale, se nel frattempo scaduta. In caso d'espulsione dalla società il socio potrà fare richiesta di essere riammesso dopo che siano trascorsi due anni. Tale richiesta dovrà essere sottoposta al vaglio del consiglio direttivo e del collegio dei probiviri che potranno anche non accettarla, senza doverne giustificare i motivi se non all'assemblea.

**Art. 30.** La quota sociale deve essere versata entro il mese di febbraio. Decorso tale termine la quota sarà maggiorata del 50%, inoltre sarà sospeso ogni diritto del socio, compreso l'invio delle circolari informative dell'attività sociale.

**Art. 31.** I soci che si iscrivono per la prima volta alla società hanno diritto di utilizzare i beni e le attrezzature del circolo.

**Art. 32.** Il socio si impegna a rappresentare con dignità e decoro la società ed a difenderne il buon nome in ogni sede ed occasione. Si impegna inoltre ad osservarne lo statuto ed ogni altro regolamento o disposizione in vigore.

**Art. 33.** Modifiche allo statuto potranno essere apportate sia su proposta del consiglio direttivo, che del collegio dei probiviri, che di quindici soci che ne facciano richiesta scritta al consiglio stesso od ai probiviri. A tal fine dovrà essere indetta un'assemblea straordinaria con un'unica voce all'ordine del giorno: modifiche allo statuto.

**Art. 34.** Ai soci è fatto divieto di svolgere ogni tipo di attività subacquea, esclusa la semplice attività ricreativa a livello personale, a favore di altre società.